Contributo unificato senza segreti: il Ministero dell' Economia scioglie ogni dubbio

Entra nel processo tributario il contributo unificato. Con la circolare n. 1/DF, il Mef chiarisce che sono soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

Ecco gli atti soggetti al contributo unificato, e…

Nello specifico, si legge nel documento di prassi, il contributo unificato è dovuto per: a)ricorso e appello principale; b)appello incidentale; c)riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale; d)istanza di revocazione;e)opposizione di terzo;f) ricorso in ottemperanza;g) motivi aggiunti, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio; h)reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art.17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall'art. 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a 20.000euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso; i)riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;l) atti di intervento; m)istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo;n)reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale. … quelli che ne restano fuori.

Il contributo unificato non è dovuto per: a)istanza di sospensione, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale; b)istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione; c)istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo; d)riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo; e)riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell'art. 5, D.Lgs.n.546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l'Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice; f)istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell'ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione; g)motivi aggiunti; h)reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1dell'art.17-bis, D.Lgs.n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 del citato art. 17-bis; i)relazione depositata dal consulente tecnico di parte, in quanto rientra tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto; l)chiamata in causa del terzo, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU. «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato». Più nello specifico, il Mef chiarisce che «nel processo di primo grado e nell'appello, la costituzione in giudizio avviene mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt.22e53,comma 2, D.Lgs.n.546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo. Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, al pagamento del CU è tenuto,di regola,il ricorrente; invece, nel giudizio d'appello, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in

parte nel giudizio di primo grado». Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi. Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, in cui l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione,il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo: decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. È invece esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte(intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei 30 giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale.

Quanto «costa» il contributo unificato .

Il contributo è dovuto nei seguenti importi:

a)euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro2.582,28 e fino a euro5.000;

c)euro120,00 per controversie di valore superiore a euro5.000 e fino a euro25.000;

d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro25.000 e fino a euro75.000;

e)euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro75.000 e fino a euro200.000;

f) euro1.500,00 per controversie di valore superiore a euro200.000.

Per le controversi e tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro;si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c)del comma 6-quaterdell'articolo 13 del TU SG dalla lettera f)del comma35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito dalla legge 14settembre 2011, n. 148. Tali modifiche apportate dal d.l.n.138/2011 si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente. Per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di valore indeterminato della controversia e in assenza di specifiche disposizioni, il contributo unificato per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore. Più caro il contributo unificato se non vengono indicati PEC e codice fiscale. Nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. La maggiorazione deve essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo. Tuttavia, la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte –previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente – con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito. Infine, il Mef ricorda che al ricorrente che sta in giudizio personalmente e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell'aumento del cinquanta percento del CU;diversamente,detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale. E ancora. Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il contributo unificato pari a 1.500,00 euro; previsione,

questa, inserita dal d.l. n.138/2011,per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione,ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente,per i ricorsi notificati prima e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato.

Sanzioni fino al 200% se non si paga il contributo unificato. L'entità della sanzione viene commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, con le seguenti percentuali: - 33%dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito; - 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento; -200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato. Decorsi inutilmente 30 giorni per l'adempimento, che devono essere calcolati dal giorno dell'avvenuta notifica dell'invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori 10 giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, si procede all'iscrizione a ruolo della sanzione. Trascorsi i 30 giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il codice '699T' – 'Sanzione - art.16, c.1-bis,DPR n. 115/2002'.

Data: **23/09/2011**

Fonte: **DIRITTO E GIUSTIZIA**